

# Criteri e metodologie

di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio  
e finanziamento del terrorismo,  
con particolare riferimento all'  
adeguata verifica semplificata

*15, commi 1 e 2, 19 comma 2 ed altresì ex art. 23,  
comma 3 del Decreto Legislativo 90/2017*

*C. Misure semplificate di adeguata verifica di  
situazioni di basso rischio*

## Quali sono, in concreto, le misure semplificate?

- ▶ Il legislatore non le indica;
- ▶ L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è caratterizzata da:
  - a) **intensità**;
  - b) **estensione**;
  - c) **frequenza**;adeguata al grado di rischio di riciclaggio.
- ▶ In presenza di un **rischio elevato**, la verifica dovrà essere rafforzata, pregnante, frequente, estesa a tutti i profili di rischio individuati ed estremamente dettagliata.
- ▶ In presenza di un **rischio medio**, l'obbligo di adeguata verifica in capo all'Avvocato potrà considerarsi adempiuto a seguito dell'adozione di misure di verifica semplificate.
- ▶ In presenza di un **rischio basso o lieve**, l'Avvocato sarà esentato dal compiere indagini eccessivamente dettagliate con riferimento al cliente, all'operazione e all'area geografica di interesse: sarà sufficiente porre in essere quelle attività di verifica strettamente indispensabili in un contesto di rischiosità ridotta, dal punto di vista dell'estensione, della valutazione e della frequenza.

## a) Estensione

In una situazione di **basso rischio** di riciclaggio, l'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

1. servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso **percorsi guidati o questionari**, anche eventualmente avvalendosi di algoritmi predefiniti e **procedure informatiche**, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio a ciascuna delle macro-aree oggetto di interesse (cliente, operazione/servizio, area geografica) (cfr. Regola Tecnica no.8).

**NB:** In tutti i casi di modalità automatiche è necessario che gli esiti siano valutati dagli Avvocati e, se del caso, modificati.

2. acquisendo una **dichiarazione del cliente** confermativa dei dati forniti, specialmente quelli attinenti alla struttura proprietaria e alla titolarità effettiva. Tale soluzione è coerente con il criterio delle “misure ragionevoli” e “correlate al ridotto grado di rischio” adottato dalla normativa comunitaria.


## b) Valutazione

- ▶ Nei casi in cui trovano applicazione gli **obblighi semplificati** di adeguata verifica, occorrerà:
- ▶ **A) in ogni caso**, procedere a: a) Identificare il cliente; b) verificarne l'identità; c) verificare la sussistenza del potere di rappresentanza;
- ▶ **B) ove necessario**, e comunque in maniera più rapida, agevole e con cadenza temporale maggiormente dilazionata nel tempo oppure *una tantum*:
- ▶ 1. identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: si ritiene sia sufficiente, da questo punto di vista, una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo; si vedano anche al riguardo le Regole Tecniche no.7 e no. 9.
- ▶ 2. richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, sempre basandosi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- ▶ 3. controllo costante nel corso della prestazione professionale: più dilazionato e meno dettagliato.
- ▶ In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, come anche previsto nella Regola Tecnica no. 9, l'Avvocato sarà **esentato**:
- ▶ - dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico/patrimoniale del cliente acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività;
- ▶ - dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.
- ▶ In ogni caso **non** potrà ritenersi **sufficiente** l'adempimento degli obblighi semplificati qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie, nonché qualora, a seguito di una più profonda attività di verifica, si accerti un'evoluzione del rapporto nella direzione di un emergente e più elevato rischio di riciclaggio.

## c) Frequenza

- ▶ La frequenza di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrà essere **parametrata**:
- ▶ -in primo luogo alla classe di rischio cui quella specifica operazione è stata assegnata in base ai fattori di rischio in essa sussistenti;
- ▶ -in secondo luogo, correlata al tipo di rapporto posto in essere, sia esso occasionale o continuativo. Si veda anche la Regola Tecnica no. 10.

# Profilatura del rischio



ZANTEDESCHI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Profilatura del  
cliente adeguata  
alle peculiarità  
dello studio  
legale

1. Ambito di competenze dello studio legale

2. Campo di intervento dello studio legale

3. Tipo di operazioni generalmente poste in essere

4. Tipologia di clientela

5. Area geografica di attività

**ZANTEDESCHI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

# Esempio di profilatura del cliente

## Contrattualistica commerciale

- ▶ Analisi: rischio ridotto
- ▶ Verifica: semplificata
- ▶ Verifica: più dettagliata, qualora l'operazione sia effettuata in zone del territorio italiano a più alto rischio di riciclaggio

## Riciclo e smaltimento rifiuti

- ▶ Analisi: Indici di rischio diversi (Bassi ed Alti)
- ▶ Verifica: rafforzata



## *D. Il processo di “autovalutazione” per l’Avvocato: identificazione dei passaggi per una corretta redazione del “documento di valutazione” di cui all’art. 15, comma 2.*

- ▶ L’articolo 15 comma 2 (e ciò anche in coerenza con il principio dell’approccio basato sul rischio di cui all’art. 16 comma 3) del Decreto prevede che gli Avvocati adottino procedure «coerenti» ed «oggettive» per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività.
- ▶ Nella valutazione del rischio di riciclaggio è richiesto agli Avvocati di tenere conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti.
- ▶ L’adozione di tali procedure è basata sui criteri e le metodologie dettate dagli Organismi di Autoregolamentazione, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta dall’Avvocato e alle dimensioni dei soggetti obbligati.
- ▶ La presente sezione si pone il fine di evidenziare i passaggi principali inerenti la redazione del documento di valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (d’ora innanzi il “Documento di Valutazione”).
- ▶ In sostanza il legislatore ci chiede di effettuare una valutazione della tipologia di rischi cui siamo esposti.

## Primo passaggio:

- ▶ **Cristallizzare in un documento** la tipologia degli incarichi ricevuti in una data certa.
- ▶ Non vi è un modello unico ovviamente e astrattamente valido per effettuare questa analisi.
- ▶ In allegato sub 3 si propone uno specimen che è soltanto un'ipotesi di lavoro e che dovrà necessariamente conformarsi alla molteplice varietà della casistica di Studio.
- ▶ Tale rappresentazione dovrà quantomeno chiarire:
  - **Tipologia della clientela** (es. persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche amministrazioni etc.);
  - **Origine geografica della clientela** (es: residenti o aventi sede nella città, nella regione ove si svolge l'attività; ovvero soggetti prevalentemente stranieri?)
  - **Tipologia dell'attività richiesta** (rapportata appunto ad una ricognizione di ciò che il professionista tipicamente è stato chiamato a svolgere in passato; es: consulenza in materia stragiudiziale nel settore bancario? Ovvero consulenza stragiudiziale in materia di distribuzione commerciale o agenzia? Ovvero assistenza nella redazione di piani concordatari, accordi di ristrutturazione o altri documenti relativi a procedure prefallimentari o inerenti le imprese in crisi? Assistenza prevalente in materia giudiziale).

## Secondo passaggio:

- ▶ Il secondo passaggio è poi quello di individuare se e in che misura lo Studio riceve incarichi professionali che rientrano nel perimetro applicativo del Decreto Antiriciclaggio. A questo proposito vale richiamare la Regola Tecnica no. 2 che appunto - nel contesto di una lettura organica del Decreto Antiriciclaggio enuclea attività che non rientrano nell'ambito applicativo dello stesso.
- ▶ *“Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:*

1. la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
2. l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
3. l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
4. gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c.;
5. gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;
6. l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;
7. l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;
8. ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto."

## Terzo passaggio:

- ▶ Identificare delle **situazioni di potenziale rischio** collegate ai passaggi valutativi di cui al punto 1, se del caso effettuando un innalzamento dei presidi in ipotesi sensibili.
- ▶ **Esempio.**
- ▶ Se l'attività professionale è connotata "storicamente" da un *focus* inerente clienti (i) che originano tipicamente dalla regione Veneto (ii) che tipicamente vengono acquisiti in base a canali relazionali fondati sulla base di attività di reportistica e convegnistica effettuata in riferimento ad associazioni professionali (iii) che si rivolgono allo Studio per tematiche inerenti la filiera distributiva di settore e i suoi contratti, ebbene se "storicamente" e tipicamente i clienti hanno questi "connotati" potrebbe essere **inusuale** un cliente che:
  - A) ha origini da altra regione;
  - B) informi lo Studio che ha reperito il nome del professionista direttamente dal sito web o su internet;
  - C) chieda consulenza in una materia completamente nuova e diversa rispetto al profilo "storico" professionale dello Studio.
- ▶ Ebbene, **in tale ipotesi**, prima di accettare l'incarico, potrebbe essere **opportuno** adottare maggiore **attenzione e prudenza nell'adeguata verifica**, appunto in funzione del rischio.

## Quarto passaggio:

- ▶ Il quarto passaggio da affrontare nel Documento di Autovalutazione potrebbe ben essere orientato nell'identificare quindi alcune modalità rafforzata di adeguata verifica nel contesto sopra descritto.
- ▶ Si potrebbe ad esempio adottare un particolare presidio “all’ingresso” del cliente, adottando un approccio più analitico alle domande che verranno poste al cliente, soprattutto avuto riguardo allo scopo dell’operazione, del negozio giuridico, che il cliente vuole porre in essere.

## Quinto passaggio:

► Documento di Autovalutazione: ricognizione delle procedure interne adottate, ad esempio:

1. modulistica adottata;

2. dipendenti che tipicamente supportano lo Studio nel contesto del reperimento della documentazione per l'adeguata verifica;

3. procedure interne eventualmente adottate in caso di presenza di un indice di anomalia;

4. eventuale nomina di un responsabile antiriciclaggio dello Studio e del suo ruolo e funzione;

5. eventuale inserimento in Studio di una procedura in materia di "whistleblowing" in virtù di quanto disposto dall'articolo 48 del Decreto Antiriciclaggio (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLO STUDIO LEGALE



IDENTIFICAZIONE DELLE MATERIE TRATTATE DALLO STUDIO LEGALE RIENTRANTI  
NELL'AMBITO DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO



IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTE A RISCHIO  
RICICLAGGIO



EVENTUALI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO RAFFORZATI DA ATTUARE PER LE MATERIE PIU'  
SENSIBILI



EVENTUALI PROCEDURE INTERNE

**ZANTEDESCHI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



# Appendice 1

*Schema di “percorso guidato” per la profilatura del cliente*

**Modello:** «liberamente adattabile» e «non obbligatorio»

**Nota 8: persona fisica**

occorre indicare se il cliente agisce in nome e per conto di un altro soggetto, e, in caso di risposta affermativa, è necessario verificare se il cliente è dotato di una procura o dispone di altro titolo per la rappresentanza (es. genitore, curatore, tutore etc.);

## Nota 9: Identificazione del titolare effettivo

-Se esiste **più di un titolare effettivo** aggiungere i dettagli di ciascuno di loro;

-Per **titolare effettivo** si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

- a) costituisce indicazione di proprietà «**diretta**» la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà «**indiretta**» la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario **non consenta di individuare in maniera «univoca»** la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il **titolare effettivo** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il «controllo»** del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In altre parole, per **titolare effettivo** s'intende, in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

**Qualora** l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi **non consenta di individuare univocamente** uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

In tale ultimo caso, il cliente dovrà inviare allo studio una comunicazione dal seguente tenore

*“Egregio Avvocato [...],*

*facendo seguito alla sua richiesta in merito all'identificazione del titolare effettivo della nostra società, La informiamo che nessuna persona fisica detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione del capitale sociale né esercita il controllo della maggioranza dei voti e/o un'influenza dominante in assemblea ordinaria.*

*Alla luce di quanto sopra, il titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del D. Lgs. 231/2007 coincide con [...], il quale/ i quali è/sono titolare/i di poteri di amministrazione e direzione della società.*

*Cordiali saluti”*

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

## **Nota 10: Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

Afghanistan; Bosnia-Erzegovina; Guyana; Iraq; Repubblica democratica popolare del Laos; Siria; Uganda; Vanuatu; Yemen; Iran; Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, Tunisia, Etiopia.

## **Nota 11: Decreto Ministero Economia 23.01.2002 e successivi aggiornamenti**

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco, (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore).

## Nota 12: Prestazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

-richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea;

-costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società;

-costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità;

-rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante;

-conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

*Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:*

- acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento;
- acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali;
- richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

## *Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie*

-operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti;

-operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;

-operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico - patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene;

-richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea;

-esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea;

-utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.



## Nota 13: Comportamento del cliente

- ▶ *Indicatori di anomalia connessi al cliente*
- ▶ Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo:
  - la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo;
  - lo scopo e la natura della prestazione richiesta;
  - l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
  - il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
- ▶ Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- ▶ Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

# Appendice 2

## Documento di valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati ex art. 15, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, no. 90

- ▶ **Analisi e valutazione del rischio: identificazione dell'attività svolta dello Studio e delle eventuali prestazioni a rischio**
- ▶ **Risultanze dell'analisi svolta**
- ▶ **Procedure e Presidi Antiriciclaggio adottate dallo Studio:**

*-lo Studio non si interpone ai clienti: mai, in nessun caso, lo Studio opera "per conto del cliente" nell'acquisto di beni e servizi, con l'obbligo poi di retrocessione al Cliente;*

*-lo Studio non opera in nome e per conto del Cliente quale procuratore di quest'ultimo con spendita del nome. Se il Cliente deve perfezionare un'operazione di vendita di beni immobili o di attività economiche, interverrà lui direttamente all'atto, e non per nostro tramite;*

*-lo Studio non gestisce somme, danari, azioni o titoli di Clienti;*

*-la maggior parte dell'attività dello Studio riguarda i profili contenziosi relativi a persone fisiche] [nei rari casi in cui lo Studio ha svolto attività stragiudiziale, quale consulenza in materia contrattualistica, essa ha riguardato la negoziazione di accordi transattivi;*

*-lo Studio presta consulenza da diversi anni a favore di pochi clienti di rilevanti dimensioni, i quali sono società quotate che rispettano in modo pedissequo, la normativa in materia di comunicazioni al pubblico e di compliance rispetto agli obblighi informativi previsti dalle autorità di vigilanza e controllo]*



► Altri presidi e procedure:

1. Ogni componente della segreteria partecipa, almeno una volta all'anno, ai corsi di formazione in materia antiriciclaggio organizzati dall'Ordine degli Avvocati;

2. in aggiunta a quanto sopra, le segretarie e i collaboratori almeno una volta ogni [4] mesi si incontrano con i soci per discutere le novità in materia antiriciclaggio e per segnalare e discutere con tutti i casi affrontati dallo Studio che presentino peculiarità degne di rilievo; in assenza si effettua comunque un resoconto confrontando l'attività svolta con quella del quadrimestre precedente ai fini della materia antiriciclaggio;

3. prima di aprire una nuova pratica, nel fascicolo [cartaceo/elettronico] sono inseriti i dati previsti dagli obblighi di registrazione e adeguata verifica (o, a seconda dei casi, verifica semplificata o rafforzata) prima o contestualmente alla firma della lettera di incarico;

4. in caso di qualsivoglia dubbio, ciascuna segretaria o collaboratore o socio è tenuto a confrontarsi con il socio di riferimento in materia antiriciclaggio;

5. con riferimento al controllo costante si è pertanto valutato che una verifica triennale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio appare assolutamente congrua;

6. con riferimento all'art. 48 in materia di *Whistle Blowing* si è data informazione in Studio della materia [*e si è adottata la decisione - date le dimensioni dello Studio - di semplicemente far riferimento al responsabile antiriciclaggio per ogni segnalazione interna; quest'ultimo garantirà la assoluta riservatezza della segnalazione*][*è stata prevista una casella email al quale hanno accesso solo 2 soci, precisamente [ ]*], *è stata predisposta una casella fisica, all'interno del vano [ ] del corridoio principale*].

# Appendice 3

## 1. L'importanza di una verifica indipendente dei clienti: “conoscere veramente i propri clienti”

**Anomalia:** Fallimento di un'altra società avente lo stesso titolare; richieste fatte riguardo al trasferimento di beni ad una società controllata; nessun riferimento iniziale alla questione da parte del cliente, seguito da una eccessiva disponibilità a fornire molta documentazione; urgenza nel concludere l'affare.

## 2. Persone politicamente esposte

**Anomalia:** Le attività di estrazione di minerali e di altre risorse naturali nei mercati emergenti sono spesso ad alto rischio e associate alla corruzione. È riconosciuto che le persone politicamente esposte necessitano di una verifica più attenta e meticolosa.

## 3. Clienti rischiosi

**Anomalia:** sia il cliente che l'investitore sono ubicati in paesi a più alto rischio; il finanziamento proviene da un conto bancario svizzero; il cliente non ha documenti identificativi regolari; non esistono informazioni disponibili sul cliente e il suo business; la presunta documentazione giuridica è troppo semplicistica per la transazione in questione; la connessione del cliente con il paese non è chiara.

#### 4. Transazioni implicanti reati inaspettati

**Anomalia:** una transazione che coinvolge un regime regolamentare tecnico che prevede un inatteso reato potenziale; le parti ricevono un qualche beneficio dalla transazione.

#### 5. Investimenti immobiliari

**Anomalia:** modalità di esecuzione insolita: i fondi per l'acquisto vengono depositati in una fase insolitamente precoce della transazione e prima che il prezzo di acquisto venga stabilito tra le parti. La somma depositata è consistente rispetto alle modeste entrate del cliente. Vengono depositati fondi in eccesso. I fondi rimanenti vengono trasferiti ad una parte terza, non al cliente.

#### 6. Transazioni abortite e trasferimento di fondi senza operazioni giuridiche sottostanti

**Anomalia:** una volta che i fondi vengono versati sul conto-cliente, la transazione è abortita. Il cliente richiede che i fondi depositati vengano inviati ad una parte terza piuttosto che essere restituiti. Il cliente evita il contatto personale senza una buona ragione.

## 7. Vendite consecutive (back-to-back sales)

**Anomalia:** transazioni immobiliari consecutive, non sincronizzate con le normali dinamiche di mercato, il cui valore presunto aumenta rapidamente ad ogni transazione (nonostante il breve lasso di tempo intercorrente tra l'una e l'altra). Il cliente cambia consulente legale diverse volte in un breve lasso di tempo senza ragione apparente.

## 8. Non clienti che trasferiscono fondi sui conti-cliente

**Anomalia:** il prezzo di acquisto viene pagato interamente in contanti e trasferito sul conto-cliente dello studio legale piuttosto che sul conto bancario del venditore; l'acquirente risiede in un paese ad alto rischio; l'acquirente non ha chiesto una previa autorizzazione per il trasferimento.

## 9. Creazione di un trust per mascherare i proventi di un crimine

**Anomalia:** il cliente non è ben noto all'Avvocato e il modo in cui lo ha contattato non è rassicurante. Il cliente viene dal paese B, un luogo nel quale esiste un rischio geografico. I fondi sono stati trasferiti da un paese diverso rispetto a quello in cui opera l'Avvocato (il paese A) sul conto fondi-trust dell'Avvocato. L'Avvocato può fidarsi del fatto che una adeguata verifica della clientela sia stata condotta dalla banca pagante?

## 10. Amministrazione di un trust che potrebbe contenere beni immobili derivanti da attività criminali

**Anomalia:** il cliente non è ben noto all'Avvocato. I fondi del trust potrebbero derivare da attività criminali.

## 11. L'entità dei fondi versati è sproporzionata o inspiegabile

**Anomalia:** accordi finanziari non chiariti. Coinvolgimento di un paese ad alto rischio. Comparsa improvvisa di un investitore volenteroso quando in precedenza non vi era interesse alcuno.

## 12. Mancata considerazione di chi controlla il cliente

**Anomalia:** la persona che risulta titolare, stando alla documentazione, possiede quote per conto di un altro o riceve istruzioni da un'altra persona. Altri campanelli di allarme correlati potrebbero includere il fatto che il cliente richieda che una persona senza alcun collegamento apparente riceva copia di tutte le mail o partecipi alle riunioni, senza che tale coinvolgimento venga spiegato.

### 13. Incarichi dall'estero

**Anomalia:** viene chiesto all'Avvocato di prestare consulenza in una branca del diritto in cui manca di competenza; il cliente non visita le proprietà nonostante il grande valore della transazione, il cliente paga grandi somme in contanti; il cliente promette di pagare un extra nel caso in cui la transazione si concluda rapidamente; il cliente trasferirà i fondi da un paese nel quale ci sono difficoltà nell'accertamento del rispetto delle norme antiriciclaggio.

### 14. Applicare una adeguata verifica scrupolosa

**Anomalia:** coinvolgimento di un paese a più alto rischio. Difficoltà nell'ottenere informazioni soddisfacenti riguardo ai servizi forniti dalla società che si intende acquistare.

# Appendice 4

## Riferimenti normativi

- ▶ Normativa nazionale:
  1. primaria;
  2. disposizioni attuative;
  3. Indicatori di anomalia;
  4. Modelli e schemi di comportamenti anomali;
- ▶ Normativa comunitaria:
  1. direttive;
  2. decisioni;
  3. regolamenti;
- ▶ Testi normativi internazionali;
- ▶ Siti internet di interesse;
- ▶ Linee guida IBA, ABA e CCBE

Vi ringrazio per l'attenzione.

Avv. Michele Zantedeschi

ZANTEDESCHI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO